

TI_GERICHTE 30.2008.38 vom 11. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2008.38

FR: TI_GERICHTE 30.2008.38 du 11 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE 30.2008.38 del 11 settembre 2008

Regeste

Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa per 2008:calcolati sul reddito sotto forma di rendita e sulla sostanza dei coniugi.Esonero non dato,poiché nel 2008 il coniuge non lavora più e quindi non paga più il doppio del contributo minimo. La dilazione di pagamento va chiesta alla Cassa

Erwägungen

E. 000

inferiori. L'art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini , op. cit., ad art. 10 LAVS, pag. 347 n. 25). L'introduzione il 1° gennaio 1997 del capoverso 4 dell ' art. 28 OAVS viene così giustificata nella Pratique VSI 1996 pag. 25: " (...) Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les conditions sociales de l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaie cette jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial. Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du règlement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs. (...)" . L ' allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), a questo proposito, ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge e alla Costituzione (STFA H 199/00 inedita del 18 gennaio 2001, consid.

E. 2

b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204).

E. 5

. Il contributo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato per ciascun anno di contribuzione (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS). Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato (art. 29 cpv. 3 OAVS). Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (KÄSER, op. cit., pag. 231, N. 10.34). La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Tuttavia, le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, N. 2085). Gli artt. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia alla fissazione ed alla determinazione dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS).

6. La Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dalla ricorrente sulla scorta dei dati che l'interessata stessa le ha comunicato a mezzo del questionario sull'affiliazione come persona senza attività lucrativa (doc. 7) e dell'estratto bancario del marito (doc. 4). La sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero di entrambi i coniugi al 31 dicembre 2006 (cfr. anche la stampa della schermata degli elementi della tassazione 2006 dei coniugi: doc. 5) è di Fr. 239'000.- ed il reddito sotto forma di rendita della previdenza professionale di cui beneficia il marito - è pari a Fr. 5'535.- al mese per il 2008. Moltiplicando dunque per 20 questo reddito conseguito sotto forma di rendite e sommandolo alla sostanza netta detenuta in Svizzera ed all'estero (art. 28 cpv. 2 OAVS), la Cassa ha ottenuto una sostanza determinante di Fr. 1'567'400.- e l'ha divisa per due, dato che la ricorrente è coniugata (art. 28 cpv. 4 OAVS). Sul totale sono quindi stati calcolati i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata come persona senza attività lucrativa - ed in tal caso pure dal marito, che nel 2008 non è più attivo. D'avviso di questo Tribunale, tanto gli importi ritenuti dalla Cassa di compensazione quanto il calcolo da essa eseguito che ha portato ad una sostanza determinante di Fr. 783'700.- sono corretti. Alla stessa stregua, anche l'importo di Fr. 1'442,30 (Fr. 1'414.- di contributi AVS/AI/IPG + Fr. 28,30 di spese amministrative) stabilito dall'Amministrazione in funzione dell'art. 28 cpv. 1 OAVS e dell'art. 28 cpv. 3 OAVS va interamente confermato.

7. In merito alla richiesta principale della ricorrente di esonerarla dal pagamento del summenzionato importo a motivo che suo marito ha versato nel 2007 un importo di Fr. 6'647.- a titolo di contributi AVS/AI/IPG (doc. A4) superando quindi il doppio del contributo minimo, il TCA evidenzia che questa soluzione non può essere adottata al caso di specie. Infatti, come ha ben spiegato la Cassa di compensazione, il citato art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS permette di esonerare dal pagamento dei contributi un assicurato che non esercita un'attività lucrativa, soltanto se il coniuge, svolgendo una tale attività, ha versato almeno il doppio del contributo minimo. In concreto, questa possibilità è stata a tutti gli effetti adottata dalla Cassa nei confronti dell'insorgente per tutti gli anni durante i quali ella non ha lavorato, mentre il marito era attivo. Ora, invece, con il prepensionamento del suo coniuge al 31 dicembre 2007, per l'anno 2008 l'assicurata rimane sempre una persona senza attività lucrativa, ma in questa categoria va ora affiliato anche suo marito. Pertanto, per il 2008 _____ non verserà verosimilmente alcun contributo, né tanto meno uno pari al doppio del contributo minimo grazie all'esercizio di un'attività lucrativa. Nell'anno 2008, dunque, l'assicurata non

può più beneficiare dell' esonero dal pagamento dei contributi personali dovuto alla contribuzione doppia effettuata – in precedenza - direttamente dal marito (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS). È comunque fatto salvo un cambiamento futuro, motivo per il quale la decisione di fissazione dei contributi è provvisoria: solo la notifica di tassazione IC/IFD 2007 stabilisce definitivamente tutti i necessari dati all' AVS e può comportare, se necessario, la riconsiderazione da parte della Cassa della decisione provvisoria del 2 maggio 2008. La censura della ricorrente va dunque respinta. 8. Quanto alla pretesa di posticipare la riscossione dei contributi da essa dovuti per il 2008 al momento in cui il marito compirà i 65 anni – ossia nel 2010 - e quindi sarà posto al beneficio anche di una rendita di vecchiaia dall' AVS, in modo tale da avere maggiori entrate finanziarie (rendita LPP e rendita AVS) e riuscire così a fare fronte al pagamento dei suoi contributi di Fr. 1' 442,30 per il 2008, la stessa va respinta, siccome un' esplicita richiesta in tal senso va fatta direttamente alla Cassa di compensazione. La via del pagamento dilazionato, offerta dall' art. 34b OAVS, prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d' ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1). La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l' importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3). Mancando dunque una specifica decisione della Cassa riguardante la possibilità per la ricorrente di dilazionare il pagamento dei contributi dovuti per il 2008 (art. 49 LPGGA), a cui fa eventualmente seguito un' opposizione da parte dell' assicurata (art. 52 cpv. 1 LPGGA) e, conseguentemente, una decisione su opposizione emessa dalla stessa Cassa di compensazione (art. 52 cpv. 2 LPGGA) che può, essa soltanto, essere impugnata mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56 LPGGA), questo Tribunale non è competente per pronunciarsi - all' ora attuale – sulla domanda dell' insorgente circa questa tematica. Su questo aspetto, quindi, il ricorso va dichiarato irricevibile. 9. Stante quanto precede, la ricorrente deve pagare il contributo AVS/AI/IPG che la Cassa di compensazione ha correttamente fissato in Fr. 1' 442,30 (spese amministrative comprese) per il 2008 per l' affiliazione nella categoria delle persone senza attività lucrativa. La decisione impugnata va dunque confermata ed il ricorso respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.